

PROCEDURA N. 121/2025 PU

Sent. n. 32/2026 pubbl. il 16/04/2026
Cron. n. : 656/2026
Rep. n. 32/2026 del 16/04/2026
Sent. n. 32/2026 pubbl. il 16/04/2026



RG 17/26 LIQ. GIUD.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Diana Brusacà -Presidente-
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli -Giudice relatore-
dott.ssa Maria Grazia Barbuto -Giudice-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti il ricorso promosso in data 11.12.2025 da KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (p. iva 00891951006) per l'apertura della liquidazione giudiziale di CSG SRL (p. iva 01038990113);

Visto il provvedimento del Giudice in data 09.01.2026 con cui è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.03.2026, contestualmente disponendo che la cancelleria acquisisse i documenti di cui all'art. 42 D.Lgs. 14/2019;

Vista l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CSG SRL tramite la notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza dell'11.03.2026, ovvero notifica eseguita dalla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata in data 09.01.2026;

Vista l'udienza dell'11.03.2026 ove KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ha insistito nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, mentre CSG SRL non si è costituita e non è comparsa in udienza, ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio;

Osservato che sussistono i presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di CSG SRL:

-i crediti scaduti nei confronti di CSG SRL, come accertati nel presente procedimento, sono superiori all'importo di Euro 30.000,00 ex art. 49 co. 5 D.Lgs. 14/2019, considerato che, da un lato, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA è titolare di credito pari ad Euro 68.795,19 in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 4140/2024 del Tribunale di Roma dichiarato esecutivo ex art. 647



Sent. n. 32/2026 pubbl. il 16/04/2026

Cron. n. : 656/2026

Rep. n. 32/2026 del 16/04/2026

Sent. n. 32/2026 pubbl. il 16/04/2026

cpc (vedasi i documenti nn. 1 e 2 in allegato al ricorso introduttivo), dall'altro lato, l'Agenzia delle Entrate ha documentato crediti erariali scaduti di propria competenza pari ad Euro 441.062,28 (vedasi la certificazione inviata dall'Agenzia delle Entrate ed inserita dalla cancelleria nel fascicolo telematico in data 23.02.2026);

-lo stato d'insolvenza di CSG SRL emerge in ragione di plurimi elementi:

--l'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito in data 08.04.2025 ad istanza del creditore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (vedasi il documento n. 3 del ricorso introduttivo);

--l'irreperibilità della società presso la propria sede legale (vedasi il documento n. 3 del ricorso introduttivo)

--l'omesso deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2021 (vedasi la visura camerale rilasciata in data 20.02.2026 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona ed inserita dalla cancelleria nel fascicolo telematico in data 23.02.2026);

Osservato che CSG SRL non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti soggettivi ex art. 2 co. 1 lettera d) D.Lgs. 14/2019 ostativi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

P.Q.M.

Visto l'art. 49 D.Lgs. 14/2019,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di CSG SRL, p. iva 01038990113, con sede legale a Sarzana (La Spezia) Via Variante Aurelia n. 135/B cap 19038,

NOMINA

- Giudice Delegato il dott. Gabriele Giovanni Gaggioli;

- curatore fallimentare il rag. Stefano Coltelli;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 D.Lgs. 14/2019;

FISSA

per il giorno 17.06.2026 ore 11:00 lo svolgimento dell'udienza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al Giudice Delegato, nella stanza n. 310 del piano 3° del Tribunale della Spezi;

ASSEGNA



Sent. n. 32/2026 pubbl. il 16/04/2026

Cron. n. : 656/2026

Rep. n. 32/2026 del 16/04/2026

Sent. n. 32/2026 pubbl. il 16/04/2026

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di ammissione al passivo;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e 155sexies disp att cpc:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 Decreto Legge 78/2010 convertito in legge 122/2010;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DISPONE

che la presenta sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 14/2019.

La Spezia, 10.04.2026

Il Giudice relatore ed estensore,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Il Presidente,
dott.ssa Diana Brusacà



